

**Regolamento concernente  
gli esami  
per l'ottenimento del Diploma cantonale  
di**

---

# **Esercente**

**Stato al 24 gennaio 2014**

---

## **Regolamento**

concernente

### **gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Esercente**

In base agli articoli:

- 67 del Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011;
- 30, 31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002;
- 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge cantonale sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 (stato al 18.3.2009);
- 43, 49, 50 e 51 del rispettivo Regolamento di applicazione del 1. aprile 2008 (stato al 7.7.2009);

la Divisione della formazione professionale (DFP) organizza gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Esercente.

## 1. Disposizioni generali

### Art. 1 Organo responsabile

L'esame è organizzato dalla DFP.

### Art. 2 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore e di verificare le attitudini e le conoscenze necessarie alla pratica della professione di esercente.

## 2. Responsabilità e Commissione d'esame

### Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

- <sup>1</sup> L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da 5 a 9 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (DFP), che designa pure il presidente.
- <sup>2</sup> La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie d'esame: essi sono scelti tra le personalità competenti nella professione e tra i docenti di corsi riconosciuti per la preparazione agli esami.

### Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

- <sup>1</sup> La Commissione d'esame:
  - a) emana le modalità d'attuazione del Regolamento d'esame;
  - b) fissa la tassa d'iscrizione, la data ed il luogo dell'esame;
  - c) definisce il programma d'esame;
  - d) ratifica i compiti d'esame e organizza l'esame stesso;
  - e) designa e impegna gli esaminatori;
  - f) decide sull'ammissione all'esame;
  - g) decide sugli esoneri dagli esami per le materie già acquisite;
  - h) decide sul rilascio del Diploma;
  - i) tratta le domande e i reclami;
  - l) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
  - m) propone modifiche dei curricula formativi offerti;
  - n) collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
  - o) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame.
- <sup>2</sup> La Commissione d'esame può far capo a consulenze esterne e delegare compiti amministrativi.

### Art. 5 Vigilanza degli esami

L'esame ha luogo sotto la vigilanza del Cantone e non è pubblico; in casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

### 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

#### Art. 6 Pubblicazione

- <sup>1</sup> Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, di regola 2 mesi prima dell'esame.
- <sup>2</sup> La pubblicazione deve perlomeno indicare:
  - a) le date degli esami;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) il recapito per l'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) il luogo;
  - f) la durata.

---

#### Art. 7 Tasse

- <sup>1</sup> I candidati sono ammessi agli esami, previo pagamento della tassa d'esame, il cui importo è definito sulla base del principio della copertura dei costi.
- <sup>2</sup> I candidati che non versano l'importo nei termini prescritti dalla Commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- <sup>3</sup> La tassa d'esame è restituita interamente se il candidato non si presenta all'esame per motivi di forza maggiore.

---

#### Art. 8 Condizioni d'ammissione alla sessione d'esame

- <sup>1</sup> Per essere ammessi agli esami tutti i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana;
  - b) disporre di un Attestato federale di capacità o titolo equipollente; in difetto di ciò dimostrare di aver lavorato per almeno 5 anni nel settore dell'albergheria e della ristorazione.
- <sup>2</sup> Alla domanda di ammissione i privatisti devono allegare tutta la documentazione richiesta dal bando di esame, principalmente:
  - a) un riepilogo della formazione compiuta o delle competenze acquisite e della pratica professionale svolta;
  - b) le copie dei titoli di studio e la dichiarazione salariale AVS o equivalente.
- <sup>3</sup> Gli allievi dei corsi di formazione per esercenti riconosciuti dalla DFP sono ammessi d'ufficio.
- <sup>4</sup> I candidati ricevono comunicazione dell'avvenuta ammissione.
- <sup>5</sup> Con l'ammissione i candidati riconoscono il relativo Regolamento.

### 4. Organizzazione dell'esame

#### Art. 9 Convocazione

Il programma dell'esame è comunicato all'esaminando 30 giorni prima della data assegnata.

### **Art.10 Esclusione**

Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori.

---

### **Art.11 Sorveglianza degli esami, esaminatori**

- <sup>1</sup> Gli esami sono condotti di regola da due o più esaminatori.
- <sup>2</sup> Gli esaminatori sono esclusi dalla conduzione degli esami nei casi di stretta parentela ascendente, discendente e affini o se sono o sono stati superiori o colleghi del candidato.

## **5. Svolgimento dell'esame**

### **Art.12 Materie d'esame**

L'esame contempla le seguenti materie:

- a) conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte – scritta (2 ore) e orale (1/2 ora);
- b) cucina e relativa calcolazione – scritta (2 ore) e orale (1/2 ora);
- c) conoscenze del servizio e psicologia di vendita – pratico (1 ora) e orale (1/2 ora);
- d) gestione aziendale e contabilità – scritta (2 ore);
- e) igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari – orale (1/2 ora);
- f) conoscenze generali sulle bevande analcoliche, alcoliche e spiritose – orale (1/2 ora);
- g) nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all' esercente – orale (1/2 ora).

---

### **Art.13 Valore delle note**

- <sup>1</sup> Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1: è ammesso l'uso di mezzi punti.
- <sup>2</sup> Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti: le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
- <sup>3</sup> Se una materia è suddivisa in voci d'apprezzamento, per ciascuna di esse è assegnata una nota secondo la graduatoria delle note.
- <sup>4</sup> La nota di materia è la media delle note delle singole voci ed è arrotondata fino a un decimo.
- <sup>5</sup> Il risultato è espresso con una nota complessiva. Questa è la media delle note delle materie ed è arrotondata fino a un decimo.

## **6. Superamento o ripetizione dell'esame**

### **Art. 14 Condizione per il superamento dell'esame**

L'esame è superato se la nota complessiva raggiunge almeno il 4 oppure, quando la nota complessiva è almeno uguale a 4, con al massimo due insufficienze non inferiori al 3.5 o una insufficienza non inferiore al 3.

### **Art. 15 Ripetizione degli esami**

- <sup>1</sup> Ogni singola prova non superata potrà essere ripetuta al massimo due volte. In seguito il candidato potrà ripetere ogni singola prova non superata dopo aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo di cinque anni, a decorrere dall'ultimo esame sostenuto, comprovata da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico di cui all'art. 6 Lear.
- <sup>2</sup> Il candidato deve ripetere tutte le prove nelle quali non ha ottenuto almeno la nota 4.0.

## **7. Diploma cantonale di Esercente**

### **Art. 16 Diploma cantonale di Esercente**

- <sup>1</sup> Per ottenere il Diploma cantonale di Esercente il candidato deve:
  - aver superato l'esame;
  - aver svolto un periodo di pratica di 8 mesi.
- <sup>2</sup> Il titolare del Diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di Esercente.
- <sup>3</sup> I nominativi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio Ufficiale del cantone Ticino.

### **Art. 17 Diritto di ricorso**

- <sup>1</sup> Contro le decisioni della Commissione d'esame può essere inoltrato reclamo a quest'ultima entro 15 giorni dalle loro notificazioni. Il reclamo deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- <sup>2</sup> Contro questa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- <sup>3</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

## **8. Disposizioni finali**

### **Art. 18 Diritto applicabile**

Per tutti gli aspetti non contemplati nel Regolamento è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 19 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, concernente l'esame per l'ottenimento del Diploma cantonale di Esercente, entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino.

## 9. Emanazione

Il presente Regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Bellinzona, 24 gennaio 2014

Il Consigliere di Stato direttore

Manuele Bertoli

Il direttore della Divisione  
della formazione professionale

Paolo Colombo